



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

D. Lgs. n. 13 del 12-2-2024  
DM 14-6-2024

# CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – ulteriori chiarimenti

A CURA DI

**LUIGI MELLONI**  
**ELIANA RIZZI**

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	3
1. I soggetti che possono accedere al Concordato (artt. 6 e 23).....	3
1.1. Cause di esclusione (artt. 10, comma 2, 11 e 24) .....	4
2. Conseguenze dell'accesso al Concordato - Vantaggi e svantaggi .....	4
3. Procedura di accesso e relative tempistiche .....	5
4. Modifiche e novità di prossima introduzione con l'approvazione del Decreto Correttivo.....	5
4.1 Modifica dei termini di adesione al Concordato e di messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell'Agenzia delle entrate .....	5
4.2 Nuove cause di esclusione dal Concordato e di cessazione dello stesso .....	5
4.3 Acconti.....	6
CONTATTI.....	7

## Introduzione

Ad integrazione e chiarimento di quanto illustrato nella precedente Circolare n. 7/2024 (cui si fa rinvio), con la presente evidenziamo gli aspetti e le formalità sopraggiunti in conseguenza dell'emanazione del D.M. 14-6-2024 (relativo alle modalità di applicazione del concordato preventivo biennale, di seguito il "Concordato").

Segnaliamo inoltre le modifiche al D. lgs. 13/2024 che ci si aspetta entreranno in vigore con l'approvazione definitiva del relativo decreto correttivo (il "Decreto Correttivo"), prevista entro i primi giorni di agosto 2024.

Con l'occasione ribadiamo che il Concordato

- **riguarda i redditi derivanti dall'esercizio di impresa o di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP (mentre non ha alcun effetto quanto all'IVA);**
- **è riservato ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, c.d. ISA (dunque con ricavi e proventi compresi nel limite di euro 5.164.569,00) o che aderiscono al "regime forfetario" (dunque con ricavi o compensi nel limite di € 85.000 annui);**
- **consente di preconcordare il reddito imponibile relativo agli anni 2024 e 2025 (il solo 2024 per i contribuenti che aderiscono al "regime forfetario").**

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi approfondimento sul tema, che possa essere di vostro interesse.

### 1. La metodologia per la formulazione della proposta di adesione al Concordato (D.M. 16-6-2024, artt. 2 e 3)

Con il D.M. 14-6-2024 è stata approvata la metodologia che l'Agenzia delle entrate deve seguire per formulare la proposta di concordato. In particolare, è previsto che l'Agenzia delle entrate debba tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione.

Avendo riguardo ai suddetti indici e parametri, quindi, l'Agenzia delle entrate formula la proposta in base al reddito indicato dal contribuente nel rigo PO4 allegato al modello ISA 2024.

Tale reddito non coincide con il reddito dichiarato nel Modello Redditi 2024, ma deve essere indicato, senza tenere conto:

- Ai fini del reddito di lavoro autonomo (art. 15 D. Lgs. 13/2024):
  - a) Delle plusvalenze o minusvalenze realizzate sul trasferimento di beni strumentali;
  - b) Dei redditi o quote di reddito derivanti da partecipazioni in società di persone e imprese familiari;

- Ai fini del reddito di impresa (art. 16 D. Lgs. 13/2024):
  - c) Delle plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate dalla cessione di aziende, beni strumentali o partecipazioni, né delle correlate minusvalenze o sopravvenienze passive;
  - d) Dei redditi o quote di reddito derivanti da partecipazioni in società di persone e imprese familiari.

Sono in fase di programmazione dei software che consentano di ricavare i dati rilevanti ai fini del Concordato direttamente dal Modello Redditi, escludendo le componenti positive o negative sopra illustrate.

Tuttavia, il Decreto Correttivo – se definitivamente approvato nella versione attualmente in bozza – introdurrà ulteriori componenti da non considerare nella determinazione del reddito concordato, di cui i software dovranno ovviamente tenere conto (e rispetto ai quali dovranno dunque essere aggiornati successivamente alla pubblicazione del Decreto Correttivo) e in particolare:

- quanto al reddito di lavoro autonomo, i corrispettivi percepiti dalla cessione di clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività;
- quanto al reddito di impresa, le perdite su crediti.

## 2. Cause di cessazione degli effetti del Concordato (D.M. 14-6-2024 art. 4 – Artt. 19, comma 2 e 30, comma 2, D. Lgs. 13/2024)

Sono state individuate le **circostanze eccezionali** al ricorrere delle quali il **Concordato cessa di produrre** effetti, ove alle stesse circostanze sia conseguito un minor reddito effettivo o un minor valore della produzione in misura eccedente il 50% rispetto a quelli oggetto di Concordato.

Si tratta in particolare di:

- a) Eventi calamitosi interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
- b) Altri eventi straordinari cui siano conseguiti: danni ai locali ove è svolta l'attività; danni alle scorte di magazzino, tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l'impossibilità di accedere ai locali dell'attività; la sospensione dell'attività, se l'unico o principale cliente ha a sua volta interrotto l'attività per i medesimi eventi;
- c) avvio di procedure di liquidazione;
- d) affitto dell'unica azienda;
- e) sospensione di attività a fini amministrativi, con comunicazione alla Camera di Commercio,
- f) sospensione dell'esercizio della professione, con comunicazione all'Ordine di appartenenza o alle casse/enti previdenziali.

### 3. Adeguamento della proposta di Concordato (D.M. 14-6-2024 art. 5).

È prevista la possibilità di **ridurre i redditi**, individuati in base alla metodologia prevista dal D.M. 14-6-2024, relativi al periodo di imposta in corso al 31-12-2024, se, a causa di **eventi straordinari** (di cui alle lettere a, b, e ed f, del precedente paragrafo), l'attività è stata sospesa per un periodo:

- compreso tra 30 e 60 giorni: riduzione del 10%;
- superiore a 60 e inferiore a 120 giorni: riduzione del 20%;
- superiore a 120 giorni: riduzione del 30%.

### 4. Modifiche e novità di prossima introduzione con l'approvazione del Decreto Correttivo.

#### 4.1 Modifica dei termini di adesione al Concordato e di messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell'Agenzia delle entrate

Con l'emanazione del Decreto Correttivo:

- il termine di **adesione al Concordato** risulterà differito, per il primo anno, dal 15 al **31-10-2024** e, per gli anni successivi, dal 30-6 al **31-7**;
- il termine entro cui i **programmi informatici** devono essere messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate risulterà differito, per il primo anno, dal 15-6 al **15-7-2024** e, per gli anni successivi, dal 1<sup>o</sup>-4 al **15-4**.

#### 4.2 Nuove cause di esclusione dal Concordato e di cessazione dello stesso

Con la pubblicazione del Decreto Correttivo, saranno introdotte

a) **tre nuove cause di esclusione** dall'accesso al Concordato:

- il conseguimento, nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, di redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa o di lavoro autonomo;
- adesione al regime forfettario per il primo periodo di imposta di applicazione del Concordato;
- il coinvolgimento della società o dell'ente in operazioni straordinarie (fusione, scissione conferimento) o modifiche della compagine sociale, nel primo anno cui si riferisce la proposta di Concordato;

b) **due nuove condizioni** (alternative tra loro) al verificarsi di una delle quali il Concordato **cessa di avere efficacia**:

- Adesione al regime forfettario da parte del contribuente che non vi era soggetto all'atto dell'adesione al Concordato;

- Coinvolgimento della società o dell'ente in operazioni straordinarie (fusione, scissione conferimento) o modifiche della compagine sociale.

### 4.3 Acconti

Con l'emanazione del Decreto Correttivo sarà completamente riscritto l'art. 20 del D. Lgs. 13/2024<sup>1</sup>, con la conseguenza che, all'importo dell'acconto delle imposte sui redditi determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") andrà aggiunta una maggiorazione (pari al 15% per IRPEF/IRES, 3% per IRAP, 12% per i forfetari, 4% per i forfetari start-up) della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato 2024;
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2023, depurato dalle componenti indicate nel precedente par. 2.

Così risulteranno (o almeno questo è l'intento del legislatore) semplificati i conteggi degli acconti e non emergeranno posizioni a credito del contribuente in sede di saldo imposte per il 2024.

Come già previsto dall'art. 20 D. Lgs. 13/2024, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale potranno scegliere di calcolare gli acconti anche utilizzando il metodo previsionale; in tal caso, la seconda rata di acconto dovrà essere calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie.

---

<sup>1</sup> Gli acconti sono versati sul reddito concordato. Per il primo anno di applicazione del Concordato, il primo acconto è determinato in base alle regole ordinarie (storico o previsionale rispetto al reddito dell'anno precedente), il secondo acconto è determinato sul reddito concordato e versato in base alla differenza tra gli acconti complessivamente dovuti sul reddito concordato e l'importo versato a titolo di primo acconto.

## CONTATTI



**LUIGI MELLONI**

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



**ELIANA RIZZI**

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT